

AGEVOLAZIONI

Ecobonus e installazione di pannelli solari

di **Gennaro Napolitano**

Nel novero degli **interventi** realizzati su **edifici esistenti** finalizzati al **risparmio energetico** che danno diritto alla **detrazione** d'imposta del **65%** (c.d. **ecobonus**) rientra anche l'**installazione di pannelli solari** per la **produzione** di **acqua calda** per **usi domestici** o **industriali** e per la copertura del **fabbisogno** di **acqua calda** in **piscine**, **strutture sportive**, **case di ricovero** e cura, nonché **istituti scolastici** e **università** ([articolo 1, comma 346, L. 296/2006](#)). Per tale tipologia di lavori il **limite massimo** di detrazione ammissibile è di **60.000 euro** per unità immobiliare.

Le **caratteristiche tecniche** che l'intervento deve presentare ai fini della detrazione sono dettagliatamente indicate dall'**articolo 8 D.L. 19.02.2007**. In particolare, la citata disposizione stabilisce che per l'installazione di pannelli solari, l'**asseverazione** del **tecnico abilitato** deve specificare il rispetto dei seguenti **requisiti**:

1. i **collettori solari** e i **bollitori** impiegati devono essere **garantiti** per **almeno cinque anni**;
2. gli **accessori** e i **componenti elettrici** ed **elettronici** devono essere **garantiti almeno due anni**;
3. i **pannelli solari** devono possedere una **certificazione di qualità** conforme alle norme **UNI EN 12975** o **UNI EN 12976** rilasciata da un **laboratorio accreditato**; sono **equiparate** alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme **EN 12975** ed **EN 12976** recepite da un **organismo certificatore nazionale** di un **Paese membro dell'Unione europea** o della **Svizzera**;
4. l'**installazione dell'impianto** deve essere eseguita in **conformità** con i **manuali** di installazione dei **principali componenti**.

Nel caso di **pannelli solari autocostruiti**, in alternativa a quanto disposto ai **punti a) e c)**, può essere prodotto l'**attestato di partecipazione** a uno specifico **corso di formazione** da parte del **beneficiario**.

A fronte dell'installazione di **pannelli solari**, le **spese** specificamente **ammesse** alla detrazione sono quelle **sostenute** per:

- la **fornitura** e la **posa in opera** di tutte le **apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche** ed **elettroniche**, delle **opere idrauliche** e **murarie** necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- le **prestazioni professionali**, incluse quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la documentazione tecnica

necessaria;

- le opere edilizie **funzionali** alla realizzazione dell'intervento.

Si ha **diritto** all'**ecobonus** anche in relazione alle spese sostenute per l'installazione di **sistemi termodinamici a concentrazione solare** per la **produzione di acqua calda**. In caso di installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla **produzione combinata** di energia elettrica e di energia termica, sono agevolabili solo le spese sostenute per la parte riferibile alla **produzione di energia termica**. In tali ipotesi, la **quota** di spesa **detraibile** può essere determinata in misura percentuale sulla base del **rapporto** tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto (cfr. [risoluzione AdE 12/E/2011](#)).

Non è ammesso alla detrazione, invece, l'installazione di un impianto di "**solar cooling**", vale a dire l'impianto che consente di **generare acqua fredda** per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari ([risoluzione AdE 299/E/2008](#)).

Possono beneficiare della detrazione tutti i **contribuenti**, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che **possiedono**, a qualsiasi titolo, l'**immobile** sul quale vengono eseguiti gli interventi:

- **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni,
- contribuenti **titolari di reddito d'impresa** (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
- **associazioni tra professionisti**,
- **enti pubblici e privati** che **non** svolgono attività commerciale.

A decorrere dal **2018**, possono beneficiare delle detrazioni relative agli interventi di efficienza energetica anche:

- gli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, e gli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti al 31 dicembre 2013 nella forma di società "*in house providing*" (in tal caso, le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica eseguiti su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica),
- le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti spetta esclusivamente agli **utilizzatori** degli immobili oggetto dei lavori e non anche ai soggetti che ne fanno **commercio** (cfr. [risoluzione AdE 303/E/2008](#)).

Pertanto, "*per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle **società** o, più in generale da parte dei **titolari di reddito d'impresa**, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai **fabbricati strumentali** da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Per le imprese, in particolare, si ritiene che, condizione per poter fruire della*

detrazione è che all'intervento di risparmio energetico consegue una **effettiva riduzione** dei consumi energetici nell'esercizio dell'**attività imprenditoriale**, mentre l'agevolazione **non** può riguardare gli interventi realizzati su **beni oggetto** dell'attività esercitata" (cfr. [risoluzione AdE 340/E/2008](#)).

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >